

Codice A1101A

D.D. 15 dicembre 2022, n. 893

Approvazione del testo della Convenzione 2023-2025 Istat-Regione Piemonte per la realizzazione dell'Annuario Statistico Regionale "I numeri del Piemonte".



ATTO DD 893/A1101A/2022

DEL 15/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1101A - Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica

OGGETTO: Approvazione del testo della Convenzione 2023-2025 Istat-Regione Piemonte per la realizzazione dell'Annuario Statistico Regionale "I numeri del Piemonte"

Vista la necessità di qualificare l'informazione statistica pubblica rendendola sempre più pertinente alle esigenze informative territoriali, metodologicamente corretta e affidabile e visto che questi obiettivi possono essere adeguatamente perseguiti nell'ambito della collaborazione tra amministrazioni pubbliche prevista dal d.lgs 322/89 di istituzione del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

Visto che gli uffici di statistica delle Regioni fanno parte del Sistema statistico nazionale ai sensi degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo n. 322/1989; nonché ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della LR 45/93 "Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica" e che il loro compito è, tra gli altri, di promuovere e realizzare la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte.

Visto che l'ISTAT partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 322/1989; e che l'art. 6, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 322/1989 attribuisce agli uffici di statistica del SISTAN, rispettivamente, il compito di promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale, e di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Viste le esperienze di collaborazione pregressa tra Istat e Regione per la realizzazione di una precedente versione dell'annuario statistico, dal 2001 al 2010, denominata Piemonte in Cifre.

Ritenuto che per realizzare un prodotto sempre più completo e vicino alle esigenze dell'utilizzatore sia opportuna una maggior integrazione dei rispettivi patrimoni informativi, agevolata anche dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che favoriscono la diffusione della cultura statistica.

Ritenuto che la convenzione tra Regione Piemonte e Istat per la realizzazione dell'Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte contenuto nell'allegato A della presente determinazione contribuisca a rispondere validamente alle esigenze sopra indicate.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 4, 8 bis e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29.4.2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

determina

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare la convenzione triennale 2023-2025 tra Regione Piemonte e Istat per la realizzazione dell'Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte contenuto nell'allegato A della presente determinazione;

che, ove non vengano modificate le linee guida sancite dalla Convenzione allegata, la predisposizione e l'approvazione dei piani operativi delle successive edizioni dell'Annuario da essa previste siano di spettanza del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica;

di demandare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale, da predisporre a cura del Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica, gli impegni necessari a coprire gli eventuali costi di spettanza regionale, di cui ai piani operativi, relativi alle edizioni dell'Annuario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera d) del d.lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

(A1101A - Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica)

Firmato digitalmente da Alessandro Bottazzi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A_Convenzione_Annuario_Piemonte_testo_definitivo_2022.doc

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

CONVENZIONE

per la realizzazione dell'Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte Anni 2023-2025

tra

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, con sede legale in Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma, codice fiscale 80111810588, rappresentato per la firma della presente Convenzione dal dott. Davide Colombo, in qualità di Direttore centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

la Regione Piemonte, con sede legale in Piazza Castello, 165 – 10122 Torino, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal dott. Giovanni Lepri, in qualità di Direttore della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce che “l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese [...] attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan)”, istituito a tal fine dal citato decreto;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT partecipa al Sistema statistico nazionale;
- l'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ha, tra i propri compiti, quello di effettuare rilevazioni, studi e ricerche di interesse generale in materia statistica;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere f) e k), del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT ha tra i propri compiti istituzionali, la ricerca e lo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché la promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989, può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- gli uffici di statistica delle Regioni fanno parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 322/1989;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della LR 31 agosto 1993, n. 45, recante “Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica”, compito del Servizio regionale di statistica è, tra gli altri, di promuovere e realizzare la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte;
- l'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del d.lgs. n. 322/1989 attribuisce agli uffici di statistica del SISTAN, rispettivamente, il compito di promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale, e di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- l'art. 3, comma 4, dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica dispone che “l'ISTAT persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al

miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione”;

- l’art. 4, lettera g) dello Statuto sopra citato prevede “la promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati”;
- l’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, e successive modificazioni, disciplina la tutela del segreto statistico;
- l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 stabilisce, in particolare che “I dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività [...]”;
- il Regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101), disciplinano i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati;
- i trattamenti di dati personali effettuati dall’ISTAT per finalità statistica sono disciplinati dalle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018);

CONSIDERATO CHE

- l’ISTAT e la Regione Piemonte ritengono che l’integrazione dei rispettivi patrimoni informativi, agevolata anche dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorisca la diffusione della cultura statistica;
- l’ISTAT e la Regione Piemonte riconoscono l’importanza di valorizzare le informazioni prodotte come statistiche ufficiali, quelle comunque raccolte per finalità statistiche e quelle elaborate a partire da fonti amministrative, adeguatamente controllate dal punto di vista della qualità del processo di produzione del dato, trasformandole in patrimonio informativo da rendere disponibile alla comunità regionale e ai suoi territori, nel rispetto delle norme sulla tutela del segreto statistico e della protezione dei dati personali;
- negli anni 2002-2010 l’ISTAT e la Regione Piemonte hanno collaborato, insieme all’Unione regionale delle camere di commercio del Piemonte alla realizzazione dell’“Annuario Statistico Regionale - Piemonte in cifre”;
- nel 2017 l’ISTAT e la Regione Piemonte hanno avviato una nuova collaborazione finalizzata alla realizzazione di un Sistema informativo denominato “Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte”, utilizzando dati di fonte Istat e altre fonti statistiche ufficiali, nonché le nomenclature e le metodologie di base predisposte dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 322/1989;
- per disciplinare la collaborazione sopra citata le Parti hanno sottoscritto le convenzioni triennali 2017-2019 e 2020-2022 finalizzate a raccogliere e rendere disponibili informazioni statistiche relative al territorio piemontese attraverso la realizzazione dell’“Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte”;
 - è interesse dell’Istat e della Regione Piemonte proseguire la suddetta collaborazione per disciplinare la quale ritengono di sottoscrivere la presente convenzione per il triennio 2023-2025;
- la presente convenzione non comporta comunicazioni di dati personali o, comunque, di dati

elementari;

VISTI

- il decreto legislativo n. 322/1989;
- gli artt. 1 e 11 della L.R. n. 45/1993;
 - gli artt. 6, 7, e 7-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - l'art. 6-bis e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge n. 190/2012;
 - l'art. 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 in materia di conflitto di interessi;
- le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE Art. 1 Valore delle premesse e considerazioni

1. Le premesse, i considerata e i visti costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e finalità della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'ISTAT, finalizzata a raccogliere e rendere disponibili informazioni statistiche relative al territorio piemontese attraverso la realizzazione dell' "Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte" (di seguito "Annuario").
2. L'Annuario si articola in un portale web incardinato nel sito della Regione Piemonte, progettato per essere rivolto a tipologie diverse di utenti (enti locali, mondo imprenditoriale ed economico, università ed enti di ricerca scientifica, cittadini e studenti ai quali deve essere assicurata un'informazione dettagliata, metodologicamente corretta, affidabile e accessibile) e perseguire intenti diversi (divulgativo, promozionale e scientifico).

Art. 3 Attività e obblighi delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a svolgere le attività di seguito indicate, secondo le modalità definite nella presente Convenzione.
2. In particolare, l'ISTAT si impegna a:
 - a) realizzare le azioni definite nel Piano Operativo annuale di cui al successivo art. 5, nel rispetto della tempistica stabilita dallo stesso Piano;
 - b) fornire i dati statistici di propria produzione necessari all'aggiornamento e all'integrazione dell'Annuario, secondo le modalità di rilascio adottate a livello nazionale (pubblicazioni e/o supporti informatici) e nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico;
 - c) fornire i dati statistici di propria produzione prima del rilascio pubblico, ogni volta che sia possibile, al fine di accelerare la realizzazione del portale web di cui all'art. 2. In tal caso la Regione Piemonte si impegna a non diffondere i dati prima della presentazione ufficiale degli stessi da parte dell'ISTAT e comunque prima dei termini concordati;

d) partecipare, in qualità di coautore, alla predisposizione dei documenti da pubblicare sul portale web, di cui all'art. 2.

3. In particolare, la Regione Piemonte si impegna a:

- a) realizzare le azioni definite nel Piano Operativo annuale di cui al successivo art. 5, nel rispetto della tempistica stabilita dallo stesso Piano;
 - b) fornire i dati statistici di propria produzione attinenti al territorio della regione Piemonte necessari all'aggiornamento e all'integrazione dell'Annuario, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico;
 - c) definire e mettere a disposizione le risorse umane ed economiche necessarie per la realizzazione dell'Annuario, secondo quanto indicato all'art. 4;
 - d) partecipare, in qualità di coautore, alla realizzazione del portale web, di cui all'art. 2.
4. Per le finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano, inoltre a diffondere l'Annuario attraverso i punti di servizio territoriali facenti capo alle Parti, al fine di accrescere la disponibilità delle informazioni statistiche.
 5. Le iniziative di comunicazione, di produzione editoriale e di diffusione relative all'Annuario dovranno essere sempre realizzate in accordo con le competenti strutture delle Parti e salvaguardare il riferimento alle istituzioni firmatarie.

Art. 4 Costi e finanziamento

1. Le risorse economiche necessarie all'aggiornamento e allo sviluppo dell'Annuario di cui all'art. 2, secondo le indicazioni definite nel Piano Operativo annuale, di cui all'art. 5, dal Comitato Tecnico di Coordinamento, istituito dall'art. 6, saranno messe a disposizione dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte si impegna a tenere indenne l'ISTAT da ogni onere economico relativo alla presente

Convenzione

.

Art. 5 Piano Operativo annuale

1. Le azioni che ciascuna delle Parti è tenuta a svolgere ai fini della realizzazione dell'Annuario e la relativa tempistica sono definite attraverso il Piano Operativo predisposto dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 7 e approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento ai sensi dell'art. 6. Tali azioni concernono:
 - a) la ricognizione delle fonti statistiche ufficiali (archivi, data warehouse, prodotti a stampa) e delle fonti amministrative esistenti, utili alla realizzazione dell'Annuario;
 - b) la predisposizione di tabelle da pubblicare sul portale web, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico;
 - c) la realizzazione di eventuali eventi di diffusione che valorizzino il patrimonio informativo contenuto nell'Annuario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3.

Art. 6
Comitato Tecnico di Coordinamento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione è istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento, di seguito

indicato come CTC, con il compito di:

- a) nominare i componenti del Gruppo di lavoro – di cui all'art. 7, comma 1 – nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente Convenzione, la cui verbalizzazione ne determina la nomina;
- b) fornire al Gruppo di lavoro di cui all'art. 7 le indicazioni per la predisposizione del Piano Operativo annuale di cui all'art. 5 e provvedere all'approvazione di questo ultimo;

- c) definire, in conformità a quanto previsto all'art. 4, le risorse e le modalità di finanziamento delle azioni indicate nel Piano Operativo annuale di cui all'art. 5, da sottoporre all'approvazione della Regione Piemonte secondo le procedure proprie dell'Ente;
- d) provvedere al monitoraggio delle azioni indicate nel Piano Operativo annuale, individuando le soluzioni necessarie per risolvere gli eventuali problemi segnalati dal Gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 8 e valutando le iniziative proposte dal citato Gruppo di lavoro ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.

2. Il CTC è composto:

- per l'ISTAT, dal Dirigente dell'Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
- per la Regione Piemonte, dal Dirigente del Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica.

3. È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione del proprio rappresentante nell'ambito del CTC, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

4. Il CTC si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che una delle Parti lo richieda.

5. È facoltà del CTC invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo gratuito, esperti individuati in relazione all'argomento da trattare.

6. La partecipazione al CTC è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 7 Gruppo di lavoro

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, è istituito un

Gruppo di lavoro composto come segue:

- per ISTAT, da un funzionario della sede del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- per la Regione Piemonte, da un funzionario del Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica.

2. Il Gruppo di lavoro può essere convocato da ognuno dei suoi componenti a fronte di necessità operative.

È facoltà di ciascuna delle Parti sostituire i propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta al CTC.

3. È facoltà del Gruppo di lavoro invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo gratuito, esperti individuati in relazione all'argomento trattato.

4. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 8 Compiti del Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 7 ha il compito di:
 - a) predisporre il Piano Operativo annuale, di cui all'art. 5, sulla base delle indicazioni fornite dal CTC e trasmetterlo a quest'ultimo per l'approvazione;
 - b) provvedere al monitoraggio delle attività programmate e segnalare al CTC eventuali problemi;
 - c) presentare al CTC proposte utili al pieno raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione;
 - d) monitorare il portale web.

Art. 9

Segreto d'ufficio e protezione dei dati

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano al rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, nonché, ove applicabili, delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
3. Per le finalità della presente Convenzione non è prevista la comunicazione di dati personali, o comunque elementari, tra le Parti. I trattamenti di dati personali o elementari necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente sono effettuati esclusivamente dalla Parte titolare dei medesimi dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e delle disposizioni normative richiamate al comma 2.
4. I dati statistici necessari alla realizzazione dell'Annuario sono forniti da ciascuna Parte esclusivamente in forma aggregata, con modalità che garantiscano il rispetto del segreto statistico.

Art. 10

Diffusione dei risultati

1. I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente convenzione, compresi i diritti di sfruttamento economico e i diritti di proprietà intellettuale, sono di titolarità dell'Istat e della Regione Piemonte.
2. La diffusione dei risultati delle attività oggetto della presente Convenzione avverrà nel rispetto delle "Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale" approvate dal Comstat il 16 dicembre 2011, e in conformità a quanto indicato all'art. 2, secondo la modalità di seguito indicata:
 - un portale web, denominato "Annuario Statistico Regionale - I numeri del Piemonte", contenente dati demografici e socio-economici relativi ai diversi livelli territoriali del Piemonte, nonché il loro rapporto con il contesto regionale e nazionale. L'indirizzo del sito è:
www.regione.piemonte.it/annuariostatisticoregionale.
- Il portale web è ad accesso libero e non comporta diritti di sfruttamento economico. Ne è consentita la riproduzione dei contenuti a condizione che sia citata la fonte.
3. La diffusione dei risultati, in qualunque forma realizzata, dovrà avvenire nel rispetto delle norme poste a tutela del segreto statistico e della protezione dei dati personali e dovrà specificare che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione sviluppata tra le Parti in attuazione della presente convenzione, indicando la relativa fonte dei dati.
4. La pubblicazione o divulgazione a terzi dei risultati degli studi, ricerche e analisi oggetto della

Art. 9

Segreto d'ufficio e protezione dei dati

presente convenzione dovrà comunque essere accompagnata dalla seguente dizione “Lavoro svolto nell’ambito della collaborazione scientifica tra l’Istat e la Regione Piemonte”. Negli strumenti di diffusione e divulgazione dei risultati degli studi, ricerche e analisi condotte nell’ambito e grazie alla presente convenzione, eventualmente curati da una sola delle Parti, dovranno essere citate le fonti e i contributi forniti dall’altra Parte.

5 Qualsiasi uso del nome e del logo delle Parti dovrà essere preventivamente autorizzato dalle stesse.

Art. 11

Durata e modifica della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere prorogata previa espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula della presente Convenzione.
2. È facoltà delle Parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche della presente Convenzione che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività di cui all'art. 2.
3. Le eventuali integrazioni e modifiche di cui al comma 2 formeranno oggetto di appositi atti aggiuntivi e saranno soggette alla stessa procedura seguita per la stipula della presente Convenzione.

Art. 12

Risoluzione e recesso

1. La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti in base agli artt. 3, 4 e 9 della Convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la Parte inadempiente a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell'Accordo.
2. La presente Convenzione inoltre potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
3. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con posta elettronica certificata, dagli impegni assunti con la presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 13

Oneri fiscali e registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte interessata.

Art. 14

Foro competente

1. Le Parti concordano che per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti della presente Convenzione, saranno tenute in prima istanza a dare corso ad un tentativo di risoluzione amichevole, e solo qualora non si pervenisse ad una risoluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale.

Art. 11

Durata e modifica della Convenzione

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non fosse stato possibile risolvere in via extragiudiziale, è competente in via esclusiva il Giudice del luogo individuato a norma degli artt. 25 c.p.c. e 6, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto e specificato nella presente Convenzione, valgono le vigenti norme del Codice Civile.

Regione Piemonte (*)
Giovanni Lepri

Istat (*)
Davide Colombo

(*) firmato digitalmente